



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,

di trasporto a rete, informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 - Firenze, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007.

Visto il Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 779/2019 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste le note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6458 del 18/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del REG. UE n. 445/2011 ed all' art. 6 del Reg. UE. N. 779/2019 alla Commissione Europea ed all'ERA le procedure di qualifica degli organismi di certificazione degli ECM.

Visto il Decreto n.46 del 29/10/2019 di questa Direzione Generale con il quale la Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 Firenze, è stata qualificata come organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798 e quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento n. 445/2011.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate prot. n. DC2022PDS057 del 30 maggio 2022 novembre registrata con prot. n. 3779 del 30/05/2022.

Vista la nota prot. ITCF-P-00042-23-FI del 09/01/2023 (registrata in ingresso con prot. n. 0092 del 10/01/2023) con cui la Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale in Firenze, Piazza della Stazione 45, ha formulato istanza di qualifica di organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019 sia per i carri che per i veicoli diversi dai carri.

Decreta

Art. 1

La Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Firenze, Piazza della Stazione 45 e sede secondaria in Roma, Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F, è qualificata quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. UE n. 779/2019 sia per i carri che per i veicoli diversi dai carri.

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali e dai regolamenti europei sopra richiamati.
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n.57, della direttiva 797/2016/UE, del Reg. UE n. 779/2019 e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della qualifica l'organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la notifica ai sensi del Decreto Legislativo 57/2019.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA).
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA alla Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA), all'ERA e, ove necessario, alla Commissione Europea.

Art. 5

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha validità decorrente dal **20/03/2023**, giorno successivo alla data di scadenza della precedente qualifica di cui al Decreto Direttoriale n. 46 del 29/10/2019, fino al **29 settembre 2026**, data di scadenza del certificato di accreditamento N. 107B Rev.12 rilasciato da Accredia quale Organismo accreditato secondo lo schema di certificazione di prodotto conforme ai requisiti UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)